



CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
Provincia di Napoli

Originale DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

N. 114 .

Data 31/07/2014

OGGETTO: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER
L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE
SUI RIFIUTI (TARI)**

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I.

Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in ordine alla regolarità tecnica esprime parere favorevole

Giugliano, li 30/07/2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Gerardo D'Alterio

Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in ordine alla regolarità contabile esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000

Giugliano, li 31/07/2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Gerardo D'Alterio

L'anno duemilaquattordici , il giorno trentuno del mese di luglio, alle ore 13,00, nella sede comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott. Fabio Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta **Decreto del Presidente della Repubblica**, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari a norma di legge, assistita dal Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del verbale, provvede a deliberare sull'oggetto sopraindicato:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO il decreto-legge 6 marzo 2014, n.16 convertito, con modificazioni ed integrazioni nella legge 2 maggio 2014, n. 68 che ha introdotto altre disposizioni in materia di TARI;

VISTO che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

VISTO in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/97, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

VISTO il comma 659 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

VISTO il comma 660 dell'articolo 1 delle Legge 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

VISTO il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES;

RICHIAMATO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare, in base al quale i Comuni, con deliberazione di Consiglio Comunale, possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio

ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTI i decreti del 19 dicembre 2013 e del 13 febbraio 2014 del Ministro dell'Interno pubblicati rispettivamente sulla G. U. n. 302 del 27/12/2013 e n. 43 del 21/02/2014 con i quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per **l'anno 2014**, è stato dapprima differito al 28 febbraio 2014 e successivamente al 30 aprile 2014, e con successivo decreto del 29 aprile 2014, pubblicato sulla G.U. n.99 del 30/04/2014 è stato poi differito al 31 luglio 2014 e con successivo decreto del 18 luglio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 169 del 23/07/2014, è stato ulteriormente differito al **30 settembre 2014**;

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 239 comma 2 lett.B punto 7 del D.lgs. 267/2000;

CONSIDERATO che è necessario, regolamentare l'applicazione della TARI (tassa sui rifiuti), quale componente della IUC, istituita dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) con decorrenza dal primo gennaio 2014, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo TARI e alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente” oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

RITENUTO di approvare il regolamento, che, allegato, alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) **di approvare** l'allegato regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
- 2) **di dare atto** che il regolamento costituito da 39 articoli e n. 2 allegati, entra in vigore il **1° gennaio 2014**;
- 3) **di dare atto e precisare** che con l'approvazione del presente regolamento sono, di fatto, abrogate tutte le disposizioni comunali disciplinanti il tributo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- 4) **di dare atto**, altresì, che per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni vigenti in materia;
- 5) **di trasmettere** telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante il Portale del federalismo fiscale copia della presente deliberazione in osservanza delle disposizioni vigenti;
- 6) **di disporre**, altresì, la pubblicazione del regolamento TARI nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune;
- 7) **di disporre** che la presente deliberazione sia allegata al bilancio di previsione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 172, comma 1, lett. e) del D.Lgs 267/2000
- 8) **di rendere** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

**Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari
Dott. Gerardo D'Alterio**

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

(Assunti i poteri del Consiglio Comunale ex art.42 del D.Lgs n. 267/00)

Letta la proposta del Dirigente del Settore Servizi Finanziari;

Visti i pareri favorevoli espressi ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.Lgs.267/00 dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente atto

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta.

Rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Del che il presente verbale

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Dott. Giuseppe Guetta
Dott. Fabio Giombini
Dott. Luigi Colucci

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Girolamo Martino

P U B B L I C A Z I O N E

Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata pubblicata il giorno 07/08/2014 all'Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000.

Li, 07/08/2014

L'IMPIEGATO
Addetto alla pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE

U F F I C I O S E G R E T E R I A

SI ATTESTA che la presente deliberazione:

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000

Li, 07/08/2014

IL RESPONSABILE

Prot...62 del...07/08/2014

E S E C U T I V I T A ‘

Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell'Ufficio Segreteria

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l'esecuzione:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Settore Servizi Finanziari | <input type="checkbox"/> Settore Polizia Municipale |
| <input type="checkbox"/> Settore Affari Istituzionali | <input type="checkbox"/> Settore Edilizia e Lavori Pubblici |
| <input type="checkbox"/> Settore Assetto del Territorio | <input type="checkbox"/> Settore Ambiente |
| <input type="checkbox"/> Unità Interventi Infrastrutture Base
NATO e PIU EUROPA | <input type="checkbox"/> Settore Servizi Sociali-Istruzione-
Sport e Cultura |

Giugliano, li

Il Segretario Generale